

Bruxelles, 17 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0151 (NLE)**

**9033/18
ADD 1**

TRANS 206

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 290 final
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome dell'Unione europea del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 290 final.

All.: COM(2018) 290 final



Bruxelles, 16.5.2018
COM(2018) 290 final

ANNEX

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma a nome dell'Unione europea del protocollo
che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di
viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco
la possibilità di aderire a tale accordo**

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

LE PARTI CONTRAENTI,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)¹ entrato in vigore il 1° gennaio 2003²,

tenuto conto della volontà di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, il turismo e gli scambi culturali al di là dei paesi attualmente candidabili all'adesione,

desiderando aprire l'accordo Interbus all'adesione del Regno del Marocco,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo Interbus è aperto all'adesione solo dei membri della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) e di alcuni altri paesi europei secondo quanto stabilito nell'accordo.
- (2) Il Regno del Marocco, pur avendo lo status di osservatore in seno alla CEMT, non è membro di questa né ha altro titolo per aderire all'accordo Interbus a questo stadio.
- (3) Al fine di aprire l'accordo all'adesione del Regno del Marocco, l'accordo Interbus dovrebbe essere modificato,

HANNO DECISO di modificare l'accordo Interbus di conseguenza e

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ G U L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

² G U L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

Modifica dell'accordo Interbus

Articolo 1

All'articolo 30 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e del Regno del Marocco."

Disposizioni generali e finali

Articolo 2

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti dell'accordo Interbus dal [ADD DATES: THE DATE OF ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION AL A DATE 9 MONTHS THEREAFTER], presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo è firmato, approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati presso il depositario del protocollo che notificherà il deposito a tutte le altre parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore per le parti contraenti che l'hanno approvato o ratificato il primo giorno del terzo mese che segue la data di deposito da parte di almeno tre parti contraenti, compresa l'Unione europea, del rispettivo strumento di approvazione o di ratifica.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il depositario, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 6

Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente protocollo nella sua lingua ufficiale diversa dalle lingue facenti fede di cui all'articolo 5. Copia di ciascuna di queste traduzioni è depositata presso il depositario che trasmetterà una copia di tutte le traduzioni a ciascuna delle parti contraenti.

Fatto a Bruxelles, il

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Open for signature in Brussels between [ADD DATES: THE DATE OF ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION AND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER].

Ouvert à la signature à Bruxelles entre le [ADD DATES: THE DATE OF ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION ET A DATE 9 MONTHS THEREAFTER].

Liegt zwischen dem [ADD DATES: THE DATE OF ADOPTION OF THE COUNCIL DECISION UND A DATE 9 MONTHS THEREAFTER] in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

For the European Union
Pour la Union européenne
Für die Europäische Union

For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Für die Republik Albanien

For Bosnia and Herzegovina
Pour Bosnie et Herzégovine
Für Bosnien und Herzegowina

For the former Yugoslav Republic of Macedonia
Pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien

For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Für die Republik Moldau

For Montenegro
Pour Monténégro
Für Montenegro

For the Republic of Turkey
Pour la République de Turquie
Für die Republik Türkei

For Ukraine
Pour l'Ukraine
Für Ukraine